



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 152/2020  
N. 531/2018 R.G.  
Cron. N. 815/2020  
N. Rep. 80/2020

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA**

Il Giudice di Pace Avv. Antonio Maria Carelli, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 531/18 R.G.C.so, alla quale sono state riunite le controversie recanti i nn. 532/18 R.G., 533/18 R.G., 534/18 R.G. e 535/18 R.G., vertente

**TRA**

in proprio e quali genitori della minore , elettivamente domiciliati in Andria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Matera e Gaudio Antonio che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione;

— ATTORI —

**CONTRO**

RYANAIR DAC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Noci (BA) a Via Cappuccini n. 45 (studio Avv. Antonia Cantore) presso l'Avv. che la rappresenta e difende giusta procura generale del notaio

Irlanda;


— CONVENUTA —

Nella seconda con n.532/18 R.G., vertente

**TRA**

elettivamente domiciliati in Andria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Matera e Gaudio Antonio che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione;

— ATTORI —



**CONTRO**

**RYANAIR DAC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Noci (BA) a Via Cappuccini n. 45 (studio Avv.  
Antonia Cantore) presso l'Avv. che la rappresenta e difende  
giusta procura generale del notaio Irlanda;

— *CONVENUTA* —

Nella terza con n.533/18 R.G. vertente

**TRA**

, elettivamente  
domiciliate in Andria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Matera e  
Gaudio Antonio che le rappresentano e difendono come da procura in calce  
all'atto di citazione;

— *ATTRICI* —

**CONTRO**

**RYANAIR DAC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Noci (BA) a Via Cappuccini n. 45 (studio Avv.  
Antonia Cantore) presso l'Avv. rappresenta e difende  
giusta procura generale del notaio vords, Irlanda;

— *CONVENUTA* —

Nella quarta con n.534/18 R.G. vertente

**TRA**

elettivamente  
domiciliate in Andria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Matera e  
Gaudio Antonio che le rappresentano e difendono come da procura in calce  
all'atto di citazione;

— *ATTRICI* —



## CONTRO

**RYANAIR DAC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Noci (BA) a Via Cappuccini n. 45 (studio Avv.  
Antonia Cantore) presso l'Avv. che la rappresenta e difende  
giusta procura generale del notaio

– CONVENUTA –

Nella quinta con n.535/18 R.G. vertente

## TRA

elettivamente domiciliati in  
Andria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Matera e Gaudio Antonio che  
li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione;

– ATTORI –

## CONTRO

**RYANAIR DAC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Noci (BA) a Via Cappuccini n. 45 (studio Avv.  
Antonia Cantore) presso l'Avv. che la rappresenta e difende  
giusta procura generale del notaio

– CONVENUTA –

**OGGETTO:** *risarcimento danni.*

## CONCLUSIONI

All'udienza del 13 maggio 2020 i procuratori delle parti hanno precisato le  
proprie conclusioni come da verbale di causa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ribadisce in questa sede la sussistenza della giurisdizione del giudice adito,  
così come già confermato con ordinanza del 20.02.2019.

In particolare si rileva che la giurisdizione del giudice italiano è stata  
recentemente confermata dalla **Cass. Civ. SS.UU. ordinanza n. 3561 del  
13.02.2020** nonché dalla **CGUE, sentenza 7 novembre 2019, causa C-213/18**).

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n.3561 hanno stabilito che ***“la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”***. *Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, secondo la articolata rielaborazione interpretativa operata da Cass. n. 18257 del 2019 (all'esito di una complessiva riflessione sul disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale, per i contratti conclusi on line, rispetto alla collocazione geografica di agenzie o filiali della compagnia aerea e sulla incontestata asimmetria contrattuale delle parti), con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”*.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Ryanair si fonda sull'inserimento, nelle condizioni generali di trasporto, dello art. 2.4., contenente la c.d. clausola di proroga della giurisdizione in esclusiva, che prevede: *“Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”*.

Non si contesta nel caso di specie, da parte degli attori, che la clausola sia stata accettata dall'acquirente spuntando la relativa casella nel modulo di acquisto compilato on line, secondo il sistema in uso del *point and click*, passaggio necessario per poter concludere l'acquisto con il pagamento in modalità elettronica, né che il testo delle condizioni generali di contratto fosse accessibile e scaricabile aprendo un link. Non è stata posta in discussione, nel caso di specie, la validità e la vincolatività per l'aderente delle condizioni generali di contratto in tal modo incluse nei contratti conclusi on line, accettate flaggando la relativa

casella. (in senso positivo alla validità di tali clausole, la Corte di Giustizia con la sentenza 21 maggio 2015, C- 322/14 ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito Internet, si è in presenza di <<una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto>>.

Va premesso, come criterio interpretativo generale, che alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di Giustizia quanto delle stesse Sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo (v. da ultimo, Cass. S.U. n. 1311 del 2017).

Deve ritenersi che la stessa regola contrattuale si autolimiti lasciando fuori dalla operatività della clausola di proroga della giurisdizione, che obbligherebbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, il caso che sia altrimenti disposto dalla Convenzione: laddove, nelle definizioni riportate nelle condizioni generali è chiaramente identificata la "Convenzione", cui il contratto fa più volte riferimento senza altra specificazione, nella Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.

Del resto, diversamente opinando, la clausola sarebbe nulla, perché la Convenzione, all'art. 49 fissa la regola della Propria imperatività e della nullità di tutte le clausole ad essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui essa si applica.

Pertanto, poiché alla Convenzione di Montreal l'Italia (e anche l'Irlanda) ha aderito, è alla predetta convenzione che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto, ed in particolare all'art. 33 della predetta Convenzione, che prevede come debba individuarsi la competenza giurisdizionale indicando vari, possibili criteri alternativi : "1. L'azione di risarcimento danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli

*Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione",*

Non può ritenersi che la controversia in esame, per il suo oggetto, in cui il *petitum* è volto ad ottenere l'indennità compensativa ed il risarcimento dei danni per la soppressione del volo, rimanga fuori dall'ambito di applicazione della Convenzione, *ratione materiae*, come sostenuto dalla convenuta.

Nel capo III della predetta Convenzione vengono enunciate le categorie di fattispecie alle quali essa si applica: morte e lesione dei passeggeri e danni ai bagagli, danni alla merce, danni da ritardo (art. 19, che così recita: "*il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostri etc...*").

Nella ricostruzione di Ryanair, nei danni da ritardo non sarebbero compresi i danni da soppressione del volo, che non ricadrebbero nell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal, e pertanto ad essi sarebbe applicabile il regolamento UE n. 1215 del 2012, e la clausola di esclusiva inserita nel contratto sarebbe pienamente operativa. Questa interpretazione riduttiva non appare consentita dalla lettera della norma né compatibile con la sua ratio.

La convenuta fonda la sua tesi sull'argomento letterale, dando una sua personale interpretazione del dato letterale stesso: la convenzione fa esclusivamente riferimento al danno da ritardo, e il danno da ritardo (del volo) è diverso, nella interpretazione di Ryanair, dal danno da soppressione (del volo). E tuttavia, non vi è alcun riferimento al volo nel testo sopra riportato: il riferimento è al ritardo nel trasporto aereo, oggetto della convenzione, e tale riferimento deve intendersi al compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla sua destinazione finale. Tale ritardo può poi, a seconda dei casi, concretizzarsi in un ritardo del volo di andata, del volo di ritorno, nel protrarsi dello scalo fino a perdere la coincidenza, nella soppressione di uno dei due voli con necessità di sostituirlo con un altro.

Anche la soppressione del volo, che si è verificata nella specie, è normalmente causa di un ritardo nel completamento della complessiva operazione di trasporto aereo fino a destinazione, foriero di disagi o di danni per gli interessati.

Al di là del fatto che lo stesso dato testuale non consente di condividere l'opzione interpretativa propugnata dalla controricorrente (la convenzione si occupa solo del ritardo del volo, e non anche delle ipotesi di soppressione) e per contro evidente che l'interpretazione complessiva dell'articolo, volto a coprire le principali ipotesi di danni alle persone e alle cose connesse con il trasporto aereo internazionale rimarrebbe incongruamente limitata se si ritenesse che la più grave ipotesi di inadempimento (la soppressione del volo) ne rimanga estranea, mentre sarebbe attinta da essa la più tenue, quella del ritardo (la Suprema Corte si è già pronunciata, recentemente, nel senso di ritenere ricadenti sotto l'ambito di applicazione della Convenzione entrambe le ipotesi, del ritardo e della soppressione del volo (v. Cass. SS.UU. n 18257 del 2019, e Cass. n. 1584 del 2018).

Neppure può condividersi la ricostruzione della convenuta laddove invoca l'applicazione degli artt. 25 e 17 del reg. UE 1215\2012 ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione e li ritiene prevalenti sulla convenzione di Montreal. E' lo stesso Regolamento infatti che, per prevenire eventuali conflitti, prevede al considerando 35..*"che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche"* e nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, l'art. 77, che prevede che *"il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari"* .

La specialità della Convenzione è poi evidente in quanto, laddove il predetto Regolamento concerne in generale la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la Convenzione di Montreal ha lo specifico e circoscritto oggetto di unificare alcune norme, prima di tutto in materia di giurisdizione ma non solo, relative al trasporto aereo internazionale.

Nel merito si rileva che la Ryanair ha eccepito che il volo è stato annullato per l'esistenza di *“condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione”* in quanto vi era nebbia sull'aeroporto di Bari.

Tale circostanza eccezionale porterebbe, secondo la tesi difensiva della convenuta, ad escludere ogni responsabilità del vettore.

A conferma della loro tesi la Ryanair ha esibito una dichiarazione degli Aeroporti di Puglia dove si legge *“il volo FR8702 Bari – Genova è stato cancellato. L'aeromobile che avrebbe dovuto operare il ridetto volo è stato dirottato sullo scalo di Pescara, in fase di arrivo dall'aeroporto di Bergamo a causa della fitta nebbia presente sullo scalo di Bari”*.

In realtà, dalla lettura di tale dichiarazione si evince il motivo per il quale non è partito il volo per Genova delle ore 10,25 e cioè che non era disponibile l'aeromobile in quanto non atterrato in precedenza.

L'ente che gestisce l'aeroporto di Bari, infatti, non fa riferimento alla presenza di nebbia al momento del decollo per Genova del volo prenotato, ma fa riferimento alla nebbia presente al momento dell'atterraggio del velivolo proveniente da Bergamo e cioè di un altro volo.

Con ordinanza del 29.10.2019 è stata richiesta agli Aeroporti di Puglia la certificazione relativa a tutti gli arrivi e le partenze effettuate nel giorno 18.10.2017 dall'aeroporto di Bari.

Da tale certificazione si rileva che ci sono stati atterraggi alle ore 10,55, 11,04, 11,23 e 11,44, 11,51 e 11,54 e poi per tutta la giornata, così come ci sono state regolari partenze dalle ore 11,52 in poi.

Si può ricavare, pertanto, che ove ci fosse stata la disponibilità dell'aeromobile, il volo per Genova sarebbe partito per Genova anche se con



ritardo, così come è avvenuto per gli altri voli in partenza quel giorno (con ritardo medio della mattina di 93 minuti).

La convenuta, infatti, ben avrebbe potuto reperire altro velivolo, in un tempo ragionevole, per consentire la partenza, seppur con ritardo - giustificato - dei passeggeri.

La carenza di disponibilità di velivoli o la disorganizzazione della compagnia convenuta non possono essere adottati quali giustificazione per la totale soppressione del volo in quanto l'impossibilità sopravvenuta deve essere assoluta ed oggettiva per essere eccepita come causa di giustificazione dell'inadempimento.

L'avvenuta cancellazione del volo dà diritto, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 del regolamento Comunitario n.261 del 2004, ad una compensazione pecuniaria pari ad €. 250,00 pro capite, considerato che la tratta è inferiore a Km. 1500.

La convenuta, pertanto, dovrà corrispondere ad ogni attore l'importo di tale compensazione pecuniaria.

La compagnia, inoltre, dovrà risarcire tutti i danni patrimoniali causati dalla cancellazione del volo, sempre ai sensi degli artt. 5 e 7 Reg. 261/2004/CE.

A causa della cancellazione del volo, tutti gli attori non hanno potuto imbarcarsi a Genova – partenza stabilita per il giorno 18.10.2017 - sulla nave MSC PREZIOSA per prendere parte alla crociera già prenotata.

Per non perdere del tutto la vacanza, tutti gli attori si sono premurati di prendere un volo, il giorno successivo, da Napoli per Barcellona e cioè per raggiungere il primo porto di approdo della nave da crociera, e così poter completare la vacanza.

Agli attori, pertanto, andranno risarciti tutti gli esborsi sopportati per l'acquisto dei nuovi biglietti aerei della tratta Napoli-Barcellona, per il trasporto Andria-Napoli e per il pranzo del giorno 18.10.2017, così come da documentazione allegata nei vari fascicoli delle parti.

A tali importi andrà aggiunto il risarcimento del danno subito dalla perdita di un giorno e mezzo di crociera, pur pagato dagli attori.


Per tale voce di danno si può ritenere equo il rimborso di un quarto del costo della crociera, che prevedeva una durata complessiva di 6 giorni, considerato che tra trasferimenti, voli e imbarco, tutte le parti hanno perso un giorno e mezzo di vacanza: un giorno e mezzo rappresenta un quarto di sei giorni.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" non essendo stata fornita in proposito alcuna prova di particolari sofferenze o lesioni subite dagli attori, secondo la giurisprudenza costante.

In ogni caso, la compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del regolamento Comunitario n.261 del 2004, ha lo scopo di risarcire i danni non patrimoniali subiti a causa della mancata effettuazione del volo.

In definitiva, in accoglimento delle domande proposte, la convenuta, accertata la sua responsabilità nella cancellazione del volo, viene condannata a risarcire i danni subiti dagli attori, così come segue:

- a \_\_\_\_\_ in proprio e quali genitori della minore \_\_\_\_\_ verrà versata la complessiva somma di €. 1.325,30, così determinata: €. 750,00 (€.250,00 x 3) per compensazione pecuniaria, €.321,30 per esborsi ed €. 254,00 per rimborso di un quarto del prezzo della crociera;
- a \_\_\_\_\_, verrà versata la complessiva somma di €. 973,50, così determinata: €. 500,00 (€.250,00 x 2) per compensazione pecuniaria, €.219,50 per esborsi ed €. 254,00 per rimborso di un quarto del prezzo della crociera;
- a \_\_\_\_\_, verrà versata la complessiva somma di €. 1.642,65, così determinata: €. 750,00 (€.250,00 x 3) per compensazione pecuniaria, €.511,65 per esborsi ed €. 381,00 per rimborso di un quarto del prezzo della crociera;



- a ( ) verrà versata la complessiva somma di €. 1.052,70, così determinata: €. 500,00 (€.250,00 x 2) per compensazione pecuniaria, €.298,70 per esborsi ed €. 254,00 per rimborso di un quarto del prezzo della crociera;

- a ( ) verrà versata la complessiva somma di €. 962,70, così determinata: €. 500,00 (€.250,00 x 2) per compensazione pecuniaria, €.208,70 per esborsi ed €. 254,00 per rimborso di un quarto del prezzo della crociera;

Tutte le somme sono aggiornate e sulle stesse andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto presente il valore dei singoli giudizi e la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale (d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2).

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Andria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata da ( ) , in proprio e quali genitori della minore ( ) nei confronti di Ryanair DAC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché nei giudizi riuniti aventi R.G.: n. 532/18 promosso da ( ) n. 533 promosso da ( ) ; n. 534/18 promosso da ( ) da ( ) ; e n. 535/18 promosso da ( )

tutti nei confronti della stessa convenuta Ryanair DAC, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- Accertato la responsabilità della convenuta per la cancellazione del volo FR8720 Bari-Genova previsto per il giorno 18.10.2017 alle ore 10,25 dall'aeroporto di Bari, dichiara la Ryanair DAC tenuta a risarcire tutti i danni subiti dagli attori a causa del suo inadempimento;
- Per l'effetto, condanna la Ryanair DAC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare: in favore di ( )

in proprio e quali genitori della minore la complessiva  
somma di somma di €.1.325,30=; in favore di  
la complessiva somma di €. 973,50; in favore di  
la complessiva somma di €. 1.642,65; in  
favore di la complessiva somma di €. 1.052,70 e in favore di  
la complessiva somma di €. 962,70, a titolo di risarcimento dei danni. Tutte le somme saranno maggiorate degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

• Condanna infine la convenuta, a pagare in favore degli Avv.ti Massimiliano Matera e Antonio Gaudio, procuratori degli attori dichiaratisi anticipatari, le spese di lite che liquida, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 per la difesa di più parti, in complessivi € 3.200,00 di cui € 700,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Andria, addì 10 settembre 2020.

**IL GIUDICE DI PACE**

Avv. Antonio Maria CARELLI

Depositato in Cancelleria

oggi 11 SET. 2020



IL CANCELLIERE  
dott. Riccardo RECCHIA

